



## **LINEE GUIDA**

### **TIROCINIO DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE**

---

a cura del

Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  
di Ivrea - Pinerolo - Torino

**Allegati:**

- Informativa n. 7/2013 del CNDCEC, in data 3 settembre 2013
- Convenzione quadro tra il MIUR e il CNDCEC, in data 13 ottobre 2010
- Protocollo per il tirocinio convenzionato tra la Facoltà di Economia di Torino e l'ODCEC di Torino, in data 16 giugno 2011
- Proposta di inquadramento economico, previdenziale ed assistenziale del Tirocinante

## TIROCINIO DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE

- **Riferimenti normativi:**

D.Lgs. 139/2005, art. 40 - 48;

D.L. 138/2011, art. 3, comma 5., lettera c);

D.L. 1/2012, art. 9, comma 5;

D.P.R. 137/2012, art. 6.

- **Modulistica relativa alla richiesta di pubblicazione, nella bacheca *online*, sul portale di Categoria, delle segnalazioni di disponibilità allo svolgimento del tirocinio professionale.**

Si rimanda al link: <http://www.odcec.torino.it/it/modulistica.aspx>

Modulistica relativa alla tenuta del Registro dei Praticanti - Modulo “*Segnalazione di disponibilità allo svolgimento del tirocinio professionale*”.

- **Modulistica relativa alla tenuta del Registro dei Praticanti.**

Si rimanda al link: <http://www.odcec.torino.it/it/modulistica.aspx>

Modulistica relativa alla tenuta del Registro dei Praticanti e segnatamente:

- *iscrizione nel Registro;*
- *procedura di cambio Dominus;*
- *istanza di trasferimento da altro Ordine;*
- *rilascio del certificato di compiuto tirocinio.*

Preliminarmente va rammentato che:

il tirocinio, decorrente dalla data di deposito della relativa istanza presso l'Ordine di appartenenza del *Dominus*, va svolto, in maniera continuativa (fatte salve le fattispecie di sospensione previste dalla normativa vigente), sotto il controllo del *Dominus* medesimo, per un orario minimo di 20 ore settimanali, presso un Professionista iscritto all'Albo da almeno 5 anni.

Il tirocinio può essere sospeso, su richiesta del Tirocinante :

- per un periodo massimo di tre mesi, in assenza di giustificato motivo;
- per un periodo massimo di nove mesi, per giustificato motivo;
- per un periodo massimo di nove mesi, per coloro che svolgono il tirocinio in convenzione (tale sospensione può essere richiesta, al fine del conseguimento della laurea magistrale, dopo aver svolto almeno sei mesi di pratica e non può protrarsi oltre i sei mesi successivi al compimento del biennio della durata legale del corso).

**Requisiti di iscrizione nel Registro dei Praticanti - Sezione A., Commercialisti**  
**Modalità di svolgimento del tirocinio e del tirocinio in convenzione**

- 1. Conseguimento di laurea triennale ed iscrizione - contestuale rispetto all'ammissione nel Registro dei Praticanti - ai corsi di laurea magistrale/specialistica in convenzione nelle classi 64S, 84S, 56, 77.**

L'informativa n. 7/2013 del CNDCEC, in data 3 settembre 2013, dà atto della conferma, da parte del MIUR, circa la “... sopravvivenza delle vecchie convenzioni tra Ordini ed Università (stipulate in attuazione della convenzione quadro dell'ottobre 2010) nelle more della stipula della nuova convenzione quadro di cui all'articolo 6., comma 4., del D.R.P. 7 agosto 2012, n. 137”.

A tale informativa ed alla allegata circolare a cura del MIUR, accluse alla presente, si fa integrale rimando per il relativo approfondimento.

Si acclude altresì, per opportuna informativa, copia delle convenzioni in vigore, siglate a livello nazionale (13 ottobre 2010) e locale (16 giugno 2011).

**Il tirocinio in convenzione va svolto: per 6 mesi in corso di conseguimento della laurea magistrale/specialistica e per 12 mesi dal conseguimento della medesima.**

Esso consente, allo stato attuale, a coloro che hanno conseguito un titolo di laurea all'esito di un corso in convenzione (con relativa maturazione dei prescritti crediti) l'esonero dalla prima prova scritta d'esame di Stato. Tale valutazione è di competenza dell'Ufficio Esami di Stato.

- 2. Conseguimento della laurea secondo i previgenti ordinamenti (quadriennale).**  
Il tirocinio va svolto: *per 18 mesi dal conseguimento della laurea.*

- 3. Conseguimento della laurea magistrale/specialistica nelle classi 64S, 84S, 56, 77.**  
Il tirocinio va svolto: *per 18 mesi dal conseguimento della laurea.*
-

**Requisiti di iscrizione nel Registro dei Praticanti - Sezione B., Esperti Contabili**  
**Modalità di svolgimento del tirocinio**

1. **Conseguimento della laurea triennale nelle classi 17,18, 28, 33.**  
Il tirocinio va svolto: *per 18 mesi dal conseguimento della laurea.*
  
  2. **Conseguimento di laurea triennale nelle classi 17,18, 28, 33 ed iscrizione - contestuale rispetto all'ammissione nel Registro dei Praticanti - ai corsi di laurea magistrale/specialistica non in convenzione nelle classi 64S, 84S, 56, 77.**  
Il tirocinio va svolto: *per 18 mesi dal conseguimento della laurea.*
-

**Inquadramento economico, previdenziale ed assistenziale del Tirocinante**  
**Indicazioni ed orientamenti**

Si rimanda all'allegato documento "**Proposta di inquadramento economico, previdenziale ed assistenziale del Tirocinante**", a cura del Gruppo di Studio in materia di Lavoro e Previdenza dell'ODCEC di Torino.

---

*La Segreteria dell'Ordine è a disposizione per eventuali chiarimenti e necessità. I nostri Uffici in Torino - Via Carlo Alberto, 59 - sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 - Telefono 011 812.18.73 - Telefax 011 812.19.58 - E mail: [segreteria@odcec.torino.it](mailto:segreteria@odcec.torino.it); PEC: [segreteria@odcec.torino.legalmail.it](mailto:segreteria@odcec.torino.legalmail.it) - Sito [www.odcec.torino.it](http://www.odcec.torino.it).*




**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Direttore Generale*

FM/COO:dt

**C.N.D.C.E.C.**  
REGISTRO UFFICIALE  
0004344 - 03/09/2013 - USCITA  
Allegati : 1



Roma, 3 settembre 2013  
*Informativa n. 7/13*

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI  
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Tirocinio – Nota del Ministero dell'Università ai Rettori

Egregio Presidente,

il Ministero dell'Università lo scorso 8 agosto ha inviato ai Rettori delle Università indicazioni relative allo svolgimento del tirocinio alla luce del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Quanto espresso dal Ministero è il frutto degli incontri tenutisi con il Consiglio Nazionale negli ultimi mesi e chiarisce innanzitutto la questione della sopravvivenza delle vecchie convenzioni tra Ordini ed Università (stipulate in attuazione della convenzione quadro dell'ottobre 2010) nelle more della stipula della nuova convenzione quadro di cui all'articolo 6, comma 4, del D.P.R. citato. In particolare, al fine di non pregiudicare i diritti dei tirocinanti che hanno iniziato il tirocinio a partire dal 24 gennaio 2012, si è ritenuto che nelle more della stipula delle nuove convenzioni tra Ordini ed Università che verranno siglate in conformità della convenzione quadro tra Ministero della Giustizia, MIUR e Consiglio Nazionale prevista dal D.P.R. 137/ e, comunque, non oltre l'anno accademico 2014-2015, a tutti coloro che a partire dal 24 gennaio 2012 sono stati iscritti nella sezione "tirocinanti commercialisti" in virtù delle vecchie convenzioni verrà riconosciuto un semestre di tirocinio purché abbiano svolto almeno 250 ore di pratica professionale.

Importanti indicazioni vengono fornite anche relativamente alla sospensione del tirocinio in attesa del conseguimento della laurea specialistica o magistrale ed all'esonero dalla prima prova scritta dell'esame di Stato. Con riferimento alla sospensione si chiarisce che essa può essere richiesta dal tirocinante al compimento del semestre e delle 250 ore di tirocinio e che non può protrarsi oltre i sei mesi successivi al compimento del biennio di durata legale del corso.

Per quanto infine concerne l'esonero dalla prima prova scritta dell'esame di Stato viene chiarito che esso viene concesso solamente a coloro che hanno conseguito un titolo di laurea all'esito di un corso in convenzione e si ribadisce che sono esentati dalla prima prova scritta dell'esame da dottore commercialista anche coloro che provengono dalla sezione B dell'albo.

Si invia in allegato la nota di cui in oggetto.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione

Caon - Padoa-Schioppa  
Sepr. Presidenza



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,  
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA  
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO  
UNIVERSITARIO - UFFICIO VI

MIL R - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
ACODGUN - Direzione generale per l'università, lo studente e il  
diritto allo studio universitario  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. n. 0017532 - 08/08/2013 - USC FIA



Ai Rettori delle Università  
LORO SEDI

Al Consiglio Nazionale dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili  
Piazza della Repubblica, 59  
00185 ROMA

**OGGETTO:** D.P.R. 137/2012 – Tirocinio Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

L'art. 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, stabilisce che "La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi il tirocinio può essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica".

Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, emanato ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148, stabilisce, all'art. 6, comma 4 che "il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni conformi a quelle di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti”.

La mancata previsione, nei citati provvedimenti, di norme transitorie per la disciplina dei tirocini in corso, ha posto una serie di dubbi interpretativi tra i quali quello relativo alla vigenza degli accordi stabiliti tra Ordini e Università in attuazione della convenzione quadro tra il MIUR e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del 13 ottobre 2010.

Al fine di non pregiudicare i diritti dei praticanti che hanno iniziato il tirocinio a partire dal 24 gennaio 2012, si ritiene che, nelle more della stipula delle nuove convenzioni fra Ordini territoriali ed Università siglate in conformità della nuova convenzione quadro di cui all'art. 9, comma 6 del DL 24 gennaio 2012, n. 1 e all'art. 6, comma 4, DPR 7 agosto 2012, n. 137, e comunque non oltre l'anno accademico 2014-2015, tutti coloro che a partire dal 24 gennaio 2012 sono stati iscritti nella sezione "tirocinanti commercialisti" del registro del tirocinio in virtù degli accordi stipulati in attuazione della convenzione quadro fra CNDCEC e MIUR del 13 ottobre 2010 hanno diritto al riconoscimento di un semestre di tirocinio purchè abbiano svolto almeno 250 ore di pratica professionale.

Il tirocinio potrà essere sospeso, su richiesta del tirocinante, al compimento del semestre e delle 250 ore richieste. La sospensione non può protrarsi oltre i sei mesi successivi al compimento del biennio di durata normale del corso. In ogni caso si ricorda che al fine di ottenere il certificato di compiuto tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'albo, i suddetti tirocinanti dovranno compiere un anno di tirocinio dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale.

Si ritiene, infine, che i suddetti tirocinanti, in possesso delle lauree triennali nelle classi 18 e 33 (17 e 28 ex D.M. 509/99), che non intendono sospendere la pratica al compimento del semestre, potranno al compimento del diciottesimo mese, qualora abbiano svolto almeno 750 ore di tirocinio, richiedere il certificato di compiuta pratica per l'accesso alla sezione B dell'Albo. Al fine di ottenere il certificato di compiuto tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, dovranno comunque compiere un anno di tirocinio dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale.

Si ricorda, inoltre, che sono esentati dalla prima prova scritta dell'esame di Stato per l'accesso sia alla sezione A che alla sezione B esclusivamente coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni tra Ordini territoriali e Università.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Per l'accesso alla sezione A la stessa esenzione è prevista anche per coloro che provengono dalla sezione B dell'Albo.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Daniele Livon)

*Daniele Livon*



**PROT. ARRIVO**  
N. 2667/10/L.R. Data 13.10.10

C.N.D.C.E.C.  
REGISTRO UFFICIALE  
0009308 - 13/10/2010 - USCITA  
Allegati : 1

**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

CS/me

Roma, 13 ottobre 2010  
*Informativa n. 57/10*

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI  
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: convenzione quadro fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, ex art. 43, comma 2, D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139

Caro Presidente,

Ti informo che oggi è stata siglata la convezione quadro fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, di cui all'art. 43, comma 2, D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, che Ti allego e che potrai trovare sul sito Internet [www.commercialisti.it](http://www.commercialisti.it).

La convenzione quadro consente di realizzare percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile e fissa le condizioni minime che consentono:

- 1) l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- 2) di svolgere il tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica);
- 3) l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto nella convenzione quadro è necessario che gli Ordini territoriali stipulino, tempestivamente, gli accordi con le Università. Il Tuo Ordine potrà definire con l'Università il contenuto dell'accordo, nel rispetto delle condizioni minime fissate dalla convenzione quadro. Sarà cura del Consiglio Nazionale trasmetterTi, nelle prossime settimane, uno schema base che potrà esserTi di ausilio nella definizione dell'accordo.

Un cordiale saluto.

Claudio Siciliotti



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**"CONVENZIONE QUADRO"  
FRA IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA  
RICERCA ED IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

**VISTO**

- l'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 24 febbraio 2005, n. 34, il quale dispone che con il decreto legislativo che istituisce l'albo unico devono essere definite le prove degli esami di Stato per l'iscrizione nelle sezioni dell'Albo, tenuto conto delle attività svolte dai professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e che deve essere prevista la possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici, nonché l'esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni fra Università e Ordini territoriali;
- l'art. 43 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 e l'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 (*Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile*) i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, purché lo

1




*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito di una convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'art. 46 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta<sup>1</sup> coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito di una convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
  - l'art. 47 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta<sup>2</sup> coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito di una convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
  - l'art. 36, comma 3 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 il quale dispone che per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo - Commercialisti - occorre essere in possesso di una laurea nella Classe delle lauree specialistiche in Scienza dell'economia (64S), ovvero nella classe delle lauree

<sup>1</sup> Avente ad oggetto le seguenti materie: ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale

<sup>2</sup> v. nota n. 1

<sup>2</sup> 



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- specialistiche in Scienze economico-aziendali (84S)<sup>3</sup>, e che per l'iscrizione nella sezione B dell'albo - Esperti contabili - occorre essere un possessore di una laurea nella classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella Classe delle lauree in Scienze economiche (28)<sup>4</sup>;
- l'art. 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d'esame;
  - l'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;

### **CONSIDERATO**

- l'ampio ventaglio di competenze tecniche e specifiche attribuite ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 agli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- la necessità di elevare il livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione attraverso un percorso formativo di carattere integrato;
- la necessità di restituire all'esame di Stato la corretta funzione di verifica dell'avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo;

<sup>3</sup> Le lauree delle classi 84 S e 64 S rilasciate ai sensi del D.M. 509/1999 sono state sostituite dalle lauree delle classi LM 77 e LM 56 ai sensi del D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 246/2007.

<sup>4</sup> In conformità a quanto disposto dal D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 246/2007, si considerino le seguenti equivalenze: diploma di laurea della classe 17 (corrispondente all'attuale classe L 18), classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale; diploma di laurea della classe 28 (corrispondente all'attuale classe L 33), classe delle lauree in scienze economiche.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- la necessità di favorire percorsi formativi che tengano conto della dimensione internazionale nella quale operano oggi imprese e professioni, attraverso l'integrazione di conoscenze comuni, nonché di favorire la libera circolazione dei professionisti nell'ambito dell'Unione Europea;
- la necessità di correlare il percorso formativo all'attività concretamente svolta o a quella che si intende esercitare facendo acquisire ai giovani quelle conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali che consentano un più immediato e diretto accesso al mondo del lavoro;
- la necessità di coordinare il percorso formativo ed i relativi contenuti con la normativa vigente e con le prescrizioni della direttiva 2006/43/CE, in materia di revisione legale dei conti e di accesso all'esercizio di tale attività, al fine di non pregiudicare la possibilità per i futuri laureati di conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'attività della revisione legale dei conti, all'esito dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile, senza dover sostenere ulteriori esami di Stato;
- la necessità di creare un effettivo collegamento fra il contesto universitario e quello lavorativo professionale, attraverso un dialogo più intenso e costante tra mondo accademico e professione;
- la necessità di definire una base minima per un percorso qualificante che dia a tutti gli interessati una indicazione sul livello ritenuto qualitativamente idoneo per lo svolgimento dell'attività professionale;
- la necessità di garantire la tutela dell'interesse generale connessa all'esercizio dell'attività professionale;
- la necessità di ottimizzare i tempi agevolando il percorso per l'accesso all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed esperto



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

contabile e di incentivare il conseguimento della laurea magistrale (o specialistica);

**STIPULANO**

la seguente "Convenzione Quadro", contenente le indicazioni minime che dovranno essere in ogni caso osservate dagli Ordini territoriali e dalle Università nella stipula delle singole convenzioni, al fine di disciplinare le condizioni che consentiranno:

- 1) l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- 2) di svolgere il tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica);
- 3) l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- 4) di realizzare percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile.

Tutti gli accordi siglati tra gli Consigli degli Ordini territoriali e le Università sono applicabili nei confronti di tutti i soggetti iscritti nei registri dei tirocinanti tenuti da tutti i Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili costituiti sul territorio nazionale.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**Art. 1 - Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti Contabili**

Hanno diritto ad ottenere l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo coloro che abbiano conseguito la laurea triennale nella classe delle lauree 17 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale (ex DM 3 novembre 1999, n. 509) -, corrispondente alla classe delle lauree L 18 - Scienza dell'economia e della gestione aziendale (ex DM 22 ottobre 2004, n. 270), ovvero nella classe delle lauree 28 - Scienze economiche (ex DM 3 novembre 1999, n. 509), corrispondente alla classe L 33 - Scienze economiche (ex DM 22 ottobre 2004, n. 270), all'esito di un corso di studi attuato nell'ambito di un accordo tra Ordine territoriale ed Università di cui all'art. 43, comma 2, del D.Lgs. 139/2005, nel quale siano stati acquisiti i seguenti crediti formativi:

<b>Ambiti disciplinari</b>	<b>Crediti formativi</b>
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 24 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese	Almeno 15 crediti
SECS-P/09 Finanza aziendale	
SECS-P/10 Organizzazione aziendale	
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	


Il percorso di laurea triennale deve comunque garantire una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti.

**Art. 2 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica)**

Possono svolgere il tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica) coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) abbiano conseguito una laurea triennale nella classe delle lauree 17 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale (ex DM 3 novembre 1999, n. 509), corrispondente alla classe delle lauree L18 - Scienza dell'economia e della gestione aziendale (ex DM 22 ottobre 2004, n. 270), o nella classe delle lauree 28 - Scienze economiche (ex DM 3 novembre 1999, n. 509 ), corrispondente alla classe L 33 - Scienze economiche (ex DM 22 ottobre 2004, n. 270), ovvero, nel caso in cui abbiano acquisito una laurea triennale in altra classe di laurea, purché colmino i debiti formativi richiesti dall'Ordinamento didattico per l'accesso alle lauree magistrali convenzionate di cui al successivo punto 2;
- 2) risultano iscritti ad uno dei corsi di laurea specialistica della classe 84/S - Scienze economico aziendali - o della classe 64/S - Scienze dell'economia, ovvero ad un corso di laurea magistrale della classe LM 56 - Scienze dell'economia - o della classe LM 77 - Scienze economico aziendali - e nel cui ordinamento didattico sia espressamente indicata fra gli obiettivi formativi la qualificazione professionale del "dottore commercialista" purché attuati nell'ambito di un accordo tra Ordine territoriale ed Università di cui all'art. 43, comma 2, del D.Lgs. 139/2005;
- 3) abbiano inserito nel piano di studi del corso di laurea specialistica o magistrale, almeno i seguenti crediti formativi:

<b>Ambiti disciplinari</b>	<b>Crediti formativi</b>
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 18 crediti





*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli Intermediari finanziari	Almeno 9 crediti
IUS /04 Diritto commerciale IUS /05 Diritto dell'economia IUS /12 Diritto tributario IUS /15 Diritto processuale civile IUS /17 Diritto penale	Almeno 21 crediti

Il percorso di studio deve comunque garantire una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D.Lgs. 39 del 2010 che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti.

Parte dei crediti formativi di cui alla tabella esposta nel presente articolo 2 possono già essere stati acquisiti nella laurea triennale in aggiunta a quelli di cui alla tabella esposta nell'articolo 1. Nel caso in cui i crediti formativi di cui alla tabella esposta nell'articolo 1 non siano già stati assolti nel percorso di laurea triennale, deve essere assicurato il recupero, prima dell'iscrizione al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale, dei debiti formativi nelle medesime materie. La specifica formazione nelle materie previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 39 del 2010 che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti, deve essere assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alle tabelle esposte nell'articolo 1 e nel presente articolo 2, relative rispettivamente alla laurea triennale e magistrale.

Nei tre anni accademici successivi all'entrata in vigore della presente convenzione quadro, al fine di consentire agli atenei di adeguare i propri corsi di laurea e relativi curricula formativi ai requisiti richiesti dalla convenzione stessa, i crediti formativi di cui alla tabella dell'articolo 1 possono essere acquisiti anche durante il biennio per il conseguimento della laurea magistrale.

4) abbiano svolto nel corso del biennio un tirocinio - anche sotto forma di *stages* inclusi nei piani di studio - di durata non inferiore a 1000 ore, presso un dottore commercialista o ragioniere commercialista ovvero, sotto la sorveglianza diretta di un professionista iscritto nella sezione A, attraverso altri enti o istituzioni deputati allo svolgimento di attività di carattere formativo-professionale, attività promosse o coordinate dall'Ordine territoriale e, anche mediante ricerche, studi ed attività finalizzate alla predisposizione della tesi di laurea e all'approfondimento delle tematiche oggetto della professione.

Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale (ad esempio, Erasmus, Socrates, ecc.) o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.

I Consigli degli Ordini territoriali indicano un proprio referente organizzativo appositamente dedicato e individuano gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere.

La valutazione dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio è fatta sulla base delle attestazioni semestrali apposte dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine stesso; la verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto di tirocinio.

Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta durante il corso di laurea, può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea.





## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti precedenti, al conseguimento della laurea specialistica o magistrale, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 139/2005 e dell'art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell'Albo.

### **Art. 3 - Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla Sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.**

Hanno diritto all'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo coloro che hanno conseguito la laurea specialistica nella classe 84/S - Scienze economico aziendali - o nella classe 64/S - Scienze dell'economia, ovvero la laurea magistrale nella classe LM 56 - Scienze dell'economia - o della classe LM 77 - Scienze economico aziendali -, all'esito di un corso di studi realizzato sulla base di una convenzione fra Consiglio dell'Ordine territoriale e Università che soddisfi i requisiti di cui al precedente articolo 2.

### **Art. 4 - Laurea triennale, laurea magistrale e percorsi di accesso alla professione in ambito europeo**

L'accordo tra Ordine territoriale ed Università per l'attuazione dei corsi di laurea per l'accesso alla professione può altresì prevedere, fermi restando i contenuti minimi di cui alla presente convenzione quadro, che i corsi di laurea triennale e i corsi di laurea magistrale disciplinati dalla presente convenzione abbiano



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

contenuti formativi conformi ai contenuti formativi ed alle conoscenze definite da accordi internazionali di cui è parte il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (quali, ad esempio, il progetto Common Content), finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione ed in particolare ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

Le Università e gli Ordini territoriali si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti negli accordi internazionali di cui è parte il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

**Art. 5 – Revisione periodica della convenzione**

La presente convenzione quadro verrà periodicamente aggiornata in funzione delle novità legislative introdotte in ambito professionale ed universitario, a livello nazionale ed europeo ed al fine di implementarne l'applicazione presso gli Ordini e gli Atenei.

*Roma, 13 OTT. 2010*

Il Direttore Generale  
della Direzione Generale per  
l'Università, lo Studente e il  
Diritto allo Studio

*Alvaro Tanno*

Il Presidente  
del Consiglio Nazionale dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti contabili

*Giulio Di*



**Accordo**  
tra  
**l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**  
**di Ivrea, Pinerolo, Torino**  
e  
**l'Università degli Studi di Torino – Facoltà di Economia**

**visto**

- l'articolo 43 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e l'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 (*Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile*) i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'articolo 46 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta<sup>1</sup> coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'articolo 47 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta<sup>2</sup> coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'articolo 36, comma 3 del D.Lgs. 139/2005 il quale dispone che per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo – Commercialisti – occorre essere in possesso di una laurea nella Classe delle lauree specialistiche in Scienza dell'economia (64S), ovvero nella classe

<sup>1</sup> Avente ad oggetto le seguenti materie: ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale.

<sup>2</sup> v. nota n. 1



- delle lauree specialistiche in Scienze economico-aziendali (84S)<sup>3</sup>, e che per l'iscrizione nella sezione B dell'albo – Esperti contabili – occorre essere un possessore di una laurea nella classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella Classe delle lauree in Scienze economiche (28)<sup>4</sup>;
- l'articolo 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d'esame;
  - l'art. 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione le

#### **considerato**

- che la convenzione quadro fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, ex art. 43, comma 2, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, siglata il 13 ottobre 2010, ha fissato le condizioni minime che consentono:
  - l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  - lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica);
  - l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- che la predetta convenzione quadro ha altresì fissato le condizioni minime per la realizzazione di percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile;
- che la convenzione quadro tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili prevede che gli Ordini territoriali e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sottoscrizione di accordi a livello locale, applicabili nei confronti di tutti i

<sup>3</sup> Le lauree delle classi 84 S e 64 S rilasciate ai sensi del D.M. 509/1999 sono state sostituite dalle lauree delle classi LM 77 e LM 56 ai sensi del D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 26 luglio 2007.

<sup>4</sup> In conformità a quanto disposto dal D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 26 luglio 2007, si considerino le seguenti equivalenze: diploma di laurea della classe 17 (corrispondente all'attuale classe L 18), classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale; diploma di laurea della classe 28 (corrispondente all'attuale classe L 33), classe delle lauree in scienze economiche.



soggetti iscritti nei registri dei tirocinanti tenuti da tutti i Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili costituiti sul territorio nazionale;

**stipulano**

il seguente accordo.

### **Articolo 1. Finalità dell'accordo**

1. Le parti si impegnano a progettare e a gestire congiuntamente un percorso formativo che consenta di elevare il livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione, di correlare gli studi all'attività professionale che si intende esercitare facendo acquisire ai giovani quelle conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali che consentano un più immediato e diretto accesso al mondo del lavoro, nonché di ottimizzare i tempi agevolando il percorso per l'accesso all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e di incentivare il conseguimento della laurea magistrale.
2. Le parti si impegnano a coordinare il percorso formativo ed i relativi contenuti con la normativa vigente e con le prescrizioni della direttiva 2006/43/CE e del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti e di accesso all'esercizio di tale attività, al fine di non pregiudicare la possibilità per i futuri laureati di conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'attività della revisione legale dei conti, all'esito dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile, senza dover sostenere ulteriori esami di Stato.
3. Al fine di realizzare gli obiettivi sopra indicati, nel rispetto della convenzione quadro siglata fra il MIUR ed il CNDCEC il 13 ottobre 2010, le parti si impegnano a disciplinare:
  - a) i contenuti dei corsi di laurea della classe 17 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) e della classe 28 (*classe delle lauree in scienze economiche*), ovvero della classe L 18 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) e della classe L 33 (*classe delle lauree in scienze economiche*) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007;
  - b) i contenuti dei corsi di laurea della classe 64S (*classe delle lauree specialistiche in scienza dell'economia*) e della classe 84S (*classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali*), ovvero della classe LM 56 (*classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia*) e della classe LM 77 (*classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali*) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007;



c) le modalità di svolgimento del tirocinio professionale di cui all'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 durante il corso di studi specialistico o magistrale.

## Articolo 2. Contenuto del corso di laurea triennale

1. Al fine di restituire all'esame di Stato la corretta funzione di verifica dell'avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo e di consentire l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti Contabili, nonché di consentire l'acquisizione dei crediti universitari necessari per svolgere il corso di laurea specialistica/magistrale in convenzione, l'Università si impegna a strutturare **almeno** un percorso formativo nei corsi di laurea della classe L-18 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) e/o della classe L-33 (*classe delle lauree in scienze economiche*) ovvero della classe 17 e/o della classe 28, di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007, in modo da garantire **almeno** l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:

<b>Ambiti disciplinari</b>	<b>Crediti formativi</b>
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 24 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 15 crediti

2. Nell'ambito dei suddetti settori scientifico-disciplinari, l'Università si impegna ad attivare insegnamenti che comprendono le seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, principi contabili nazionali e internazionali; analisi finanziaria; gestione del rischio e controllo interno; principi di revisione nazionale e internazionali; disciplina della revisione legale; deontologia professionale ed indipendenza; tecnica professionale della revisione.

3. L'Università si impegna altresì ad attivare insegnamenti che comprendano le seguenti materie: diritto civile e commerciale; diritto societario; diritto fallimentare; diritto tributario; diritto del lavoro e della previdenza sociale; informatica e sistemi operativi; economia politica, aziendale e finanziaria; principi fondamentali di gestione finanziaria; matematica e statistica.

4. I corsi di laurea attivati dall'Università che soddisfano i requisiti indicati nei precedenti commi devono indicare negli obiettivi formativi specifici la formazione per l'accesso alla professione di esperto contabile di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, nonché la



formazione per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39).

### Articolo 3. Contenuti dei corsi di laurea specialistica/magistrale

1. Al fine di restituire all'esame di Stato la corretta funzione di verifica dell'avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo e di consentire l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti Contabili, nonché di consentire lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica), l'Università si impegna a strutturare **almeno** un percorso formativo della classe LM-77 (*classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali*) e/o della classe LM-56 (*classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia*) ovvero della classe 84/S e/o della classe 64/S, di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007, in modo da garantire **almeno** l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:

<b>Ambiti disciplinari</b>	<b>Crediti formativi</b>
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 18 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 9 crediti
IUS /04 Diritto commerciale IUS /05 Diritto dell'economia IUS /12 Diritto tributario IUS /15 Diritto processuale civile IUS /17 Diritto penale	Almeno 21 crediti

2. Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella di cui al comma 1, l'Università si impegna ad attivare insegnamenti che comprendono le seguenti materie: ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale, contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, principi contabili nazionali e internazionali; analisi finanziaria; gestione del rischio e controllo interno; principi di revisione nazionale e internazionali; disciplina della revisione legale; deontologia professionale ed indipendenza; tecnica professionale della revisione.

3. Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella di cui al comma 1, l'Università si impegna altresì ad attivare insegnamenti che comprendono le seguenti



materie: diritto civile e commerciale; diritto societario; diritto fallimentare; diritto tributario; diritto del lavoro e della previdenza sociale; diritto processuale civile; informatica e sistemi operativi; economia politica, aziendale e finanziaria; principi fondamentali di gestione finanziaria; matematica e statistica.

4. I corsi di laurea attivati dall'Università che soddisfano i requisiti indicati nei precedenti commi devono indicare negli obiettivi formativi specifici dei corsi la formazione per l'accesso alla professione di dottore commercialista di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, nonché la formazione per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

#### **Articolo 4. Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale/specialistica**

1. Coloro che sono iscritti ad uno dei corsi di laurea magistrale/specialistica, di cui all'art. 3 del presente accordo, possono svolgere il tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica) se hanno conseguito:

a) una laurea triennale nella classe delle lauree 17 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) e della classe 28 (*classe delle lauree in scienze economiche*), ovvero della classe L 18 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) e della classe L 33 (*classe delle lauree in scienze economiche*); o

b) una laurea triennale in classi di laurea diverse da quelle indicate alla lettera a), purché colmino i debiti formativi richiesti dall'Ordinamento didattico per l'accesso alle lauree magistrali convenzionate di cui all'articolo 3 del presente accordo.

2. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica) parte dei crediti formativi di cui alla tabella esposta nell'articolo 3, comma 1 del presente accordo possono già essere stati acquisiti nel corso di studi per il conseguimento della laurea triennale in aggiunta ai crediti formativi indicati alla tabella esposta nell'articolo 2, comma 1.

3. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica), qualora i crediti formativi indicati alla tabella esposta nell'articolo 2, comma 1 del presente accordo non siano già stati acquisiti nel percorso di laurea triennale, deve essere assicurato il recupero, prima dell'iscrizione al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale, dei debiti formativi nelle medesime materie.

4. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica), la specifica formazione nelle materie previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 39 del 2010 che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei



conti deve essere assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alle tabelle esposte negli articoli 2 e 3 del presente accordo, relative rispettivamente alla laurea triennale e magistrale.

5. Nei tre anni accademici successivi all'entrata in vigore della convenzione quadro fra CNDCEC e MIUR siglata il 13 ottobre 2010, al fine di consentire agli atenei di adeguare i propri corsi di laurea e relativi curricula formativi ai requisiti richiesti dalla convenzione stessa, i crediti formativi di cui alla tabella dell'articolo 2 possono essere acquisiti anche durante il biennio per il conseguimento della laurea magistrale.

#### **Articolo 5. Tirocinio professionale svolto nel corso degli studi magistrali/specialistici.**

1. Coloro che sono iscritti ad uno dei corsi di laurea magistrale/specialistica, di cui all'art. 3 e che rispettino le condizioni indicate all'articolo 5 del presente accordo, possono svolgere il tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica).
2. Il tirocinio, anche sotto forma di stages inclusi nei piani di studio, di durata non inferiore a 1000 ore, è svolto presso un dottore commercialista o ragioniere commercialista ovvero, sotto la sorveglianza diretta di un professionista iscritto nella sezione A, attraverso la "Fondazione Piero Piccati" deputata allo svolgimento di attività di carattere formativo-professionale, attività promosse o coordinate dall'Ordine territoriale ed anche mediante ricerche, studi ed attività finalizzate alla predisposizione della tesi di laurea e all'approfondimento delle tematiche oggetto della professione. Qualora il tirocinio si svolga attraverso più modalità indicate nel presente comma, l'Ordine territoriale indica il numero di ore da dedicare a ciascuna delle modalità prescelte dal tirocinante.
3. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale (ad esempio, Erasmus, Socrates, ecc.) o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.
4. L'Ordine indica un proprio referente organizzativo appositamente dedicato e individua i professionisti presso i quali, o sotto la cui supervisione, svolgere il tirocinio.
5. La valutazione dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio è fatta sulla base delle attestazioni semestrali apposte dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine stesso. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto di tirocinio.
6. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta durante il corso di laurea, può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea.
7. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti commi, al conseguimento della laurea specialistica o magistrale, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 139/2005 e dell'art.



6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell'Albo.

8. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea strutturati dall'Università nel rispetto dell'art. 3 riconoscono al tirocinio svolto con le modalità indicate ai commi precedenti, ai sensi dell'art. 10, comma 5, DM 270/2004, almeno 12 crediti formativi universitari, comprensivi di quelli attribuiti alla tesi di laurea.


### **Articolo 6 – Laurea triennale, laurea magistrale e percorsi di accesso alla professione in ambito europeo**

1. In base alla convenzione quadro l'accordo tra Ordine territoriale ed Università per l'attuazione dei corsi di laurea per l'accesso alla professione può altresì prevedere, ad integrazione dei contenuti minimi di cui alla convenzione quadro stessa, che i corsi di laurea triennale e i corsi di laurea magistrale di prevedere un'articolazione dettagliata dei contenuti conformi agli standard internazionali e ai modelli definiti da accordi internazionali di cui è parte il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (quali, ad esempio, il progetto Common Content), finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione a livello europeo ed in particolare a dare concreta realizzazione al diritto di libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea, attraverso lo stabilimento o la prestazione temporanea in altri Paesi membri dell'UE.

2. Le Università e gli Ordini territoriali si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti negli accordi internazionali di cui è parte il CNDCEC, finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

TORINO, 16 giugno 2011

  
Il Preside della Facoltà  
di Economia di Torino  
**Prof. Sergio Bortolani**

Il Presidente  
dell'Ordine dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperti  
Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino  
**Dott. Aldo Milanese**  




## IL TIROCINIO PROFESSIONALE IL TRATTAMENTO ECONOMICO, PREVIDENZIALE, ASSISTENZIALE

Documento a cura del Gruppo di Lavoro Giuslavoristico dell'ODCEC di Torino

### 1. PREMESSA

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nella seduta del 9 aprile 2008, ha approvato il "CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA E DI ESPERTO CONTABILE", con decorrenza di applicazione dal 1° maggio 2008.

L'art. 37 del Capo V° - Rapporti con i Tirocinanti - è dedicato al "Trattamento economico e durata del tirocinio" e dispone, al primo comma, che: *"Il rapporto di tirocinio, considerato come periodo di apprendimento professionale, è per sua natura gratuito. Tuttavia il professionista non mancherà di attribuire al praticante somme, a titolo di borsa di studio, per favorire ed incentivare l'assiduità e l'impegno nell'attività svolta."*

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con Decreto n. 143 del 7 agosto 2009 (in vigore dal 31 ottobre 2009), ha previsto, all'articolo 1., comma 6., che: *"Il rapporto di tirocinio non istituisce alcun obbligo di natura economica tra le parti. Il professionista può riconoscere al tirocinante una borsa di studio."*

Il D.L. 1/2012, all'art. 9., comma 4., ultimo paragrafo, statuisce che venga corrisposto al Tirocinante un rimborso forfettario, concordato con il proprio Dominus.

Il D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, avente ad oggetto la riforma delle Professioni Intellettuali, recita, all'articolo 6., comma 6.: *"Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, anche occasionale."*

Enfatizzando l'aspetto formativo del rapporto di praticantato viene così individuata una forma di trattamento economico, quella della **borsa di studio**, sgravata da obblighi previdenziali ed assistenziali.

### 2. NATURA DEI COMPENSI EROGATI AI TIROCINANTI

Come detto, il tirocinio per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della Professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, ai sensi del D.Lgs. 139/2005, del D.M. 143/2009 e del D.P.R. 137/2012, costituisce un rapporto di mera formazione, per sua natura gratuito, fatta salva la raccomandazione, al Dominus, di riconoscere al Tirocinante, *"somme a titolo di borsa di studio"*.



Infatti mentre il Dominus assume l'obbligazione di impartire l'insegnamento e la formazione, il Tirocinante ha interesse ad acquisire una preparazione utile per sostenere l'esame di Stato per l'accesso alla Professione. In sostanza, di imparare a svolgere la Professione.

Il Praticante, fatte salve le fattispecie di incompatibilità espressamente previste da norme di Legge e regolamenti, è libero di affiancare, al rapporto di praticantato, un qualsiasi tipo di rapporto di lavoro (lavoro a progetto, lavoro subordinato o autonomo ...), nel rispetto ovviamente dei limiti, anche orari, imposti dalla normativa relativa al tirocinio medesimo.

Di conseguenza, il trattamento fiscale e contributivo dei compensi corrisposti per il tirocinio di preparazione all'esame di Stato di abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile dipende dalla eventuale presenza - oltre al rapporto di mera formazione - di prestazioni lavorative di natura subordinata, parasubordinata o autonoma e deve essere determinato in relazione al rapporto che di fatto viene a crearsi tra le parti.

Possono ricorrere, tra le altre, le seguenti situazioni:

- erogazione di una borsa di studio, premio o sussidio per addestramento professionale. In tal caso, il rapporto rimane di mera formazione;
- erogazione di un compenso nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato;
- erogazione di un compenso nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto;
- compenso corrisposto nell'ambito di una prestazione professionale;
- compenso corrisposto per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente (occasionale).

Nella maggior parte dei casi, il rapporto che si instaura fra il Professionista e il Praticante è privo del requisito della subordinazione e mancano gli elementi tipici del lavoro autonomo, che è caratterizzato in primo luogo dalla mancanza di eterodirezione.

Pertanto le somme erogate nel corso del praticantato, per lo più, assumono la natura di compenso per borsa di studio, fiscalmente assimilate ai redditi di lavoro dipendente (art. 50, co.1, lett. c), TUIR,) e sono soggette a ritenuta sulla base del combinato disposto degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/73.

In tal caso non sorge alcun obbligo nei confronti dell' INAIL e nei confronti dell' INPS e non si dà luogo all'iscrizione del Tirocinante alla gestione separata.

### 3. DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO

Alleghiamo, a titolo esemplificativo:

- bozza di documento di proposta di conferimento di una borsa di studio;
- bozza di documento di accettazione della borsa di studio;
- bozza di documento relativo al valore della borsa di studio/dichiarazione detrazioni imposta.



## PROPOSTA DI CONFERIMENTO DELLA BORSA DI STUDIO

### CARTA INTESTATA DELLO STUDIO

Egregio Dott./Gent.ma Dott.ssa

Data .....

#### **OGGETTO: Proposta di conferimento di borsa di studio**

Con riferimento ai colloqui intercorsi, siamo lieti di comunicarLe che con decorrenza ..... Le viene riconosciuta una borsa di studio i cui elementi sono evidenziati nei successivi punti.

#### **A) CONDIZIONI, DURATA, LUOGO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ**

La borsa di studio Le viene concessa per il periodo dal ..... al ....., salvo diversi accordi che dovessero intervenire tra le parti con comunicazione scritta. Nel corso di tale periodo Ella potrà usufruire della ns. sede in ....., via ..... o di altre sedi che Le verranno comunicate secondo le esigenze del caso.

#### **B) VALORE**

Per l'ammontare della borsa di studio si rimanda all'allegato alla presente nel quale si evidenziano, oltre all'importo complessivo concesso e alle modalità di pagamento, anche altre eventuali puntualizzazioni sulle modalità operative per lo svolgimento del rapporto tra le parti.

L'erogazione della borsa di studio avverrà in ogni caso tramite acconti aventi periodicità mensile contro emissione da parte Sua di regolari ricevute.

Sulle somme corrisposte verranno operate le ritenute di Legge e saranno riconosciute le detrazioni spettanti, per usufruire delle quali Ella dovrà rilasciare specifica dichiarazione.

#### **C) UNITARIETA' DI RAPPORTO E RISERVATEZZA**

Dal presente rapporto resta esclusa qualsiasi caratteristica di subordinazione e Lei non sarà pertanto vincolato da alcun elemento tipico di tale rapporto.

In ogni caso si impegna per tutto il periodo di validità della borsa di studio, e anche per quello successivo alla sua cessazione, a mantenere riservate le informazioni e la documentazione delle quali Ella venisse in possesso, mentre sono considerate motivo per l'interruzione immediata del nostro rapporto, la violazione del segreto professionale e l'assumere accordi personali con i clienti.

Nel metterLe a disposizione le attrezzature in uso nello studio Le precisiamo che, sia i collegamenti tramite internet, sia la posta elettronica, anche se personale, sono unicamente finalizzati allo svolgimento della Sua attività oggetto della presente proposta e pertanto l'utilizzo al di fuori di questo contesto è considerato uso illecito con ogni conseguente responsabilità.



Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Ivrea, Pinerolo, Torino

Con l'accettazione della presente Ella ci conferma di aver preso visione ed accettazione anche delle istruzioni operative e delle indicazioni presenti nell'allegato "norme interne di comportamento e procedure" limitatamente a quella parte riguardante il tipo di rapporto tra di noi in essere.

Il presente accordo potrà essere modificato con successivi accordi scritti, accettati dalle parti.

Restiamo in attesa di ricevere copia della presente e dei documenti allegati da Lei firmati per accettazione e Le auguriamo che l'opportunità offertaLe possa rappresentare un momento significativo per la Sua formazione.

Per lo Studio .....

Allegati: valore della borsa di studio  
dichiarazione per detrazioni di imposta  
copia codice deontologico  
norme interne di comportamento e procedure



Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Ivrea, Pinerolo, Torino

## ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

Dott.  
Dott.ssa

Spett. Le  
Studio .....

Via

Cap .... Città .....

Data .....

**OGGETTO: Accettazione Vostra proposta di conferimento di borsa di studio**

Ho ricevuto la Vs. lettera di proposta di conferimento di borsa di studio del seguente letterale tenore:

*“Con riferimento ai colloqui intercorsi, siamo lieti di comunicarLe che con decorrenza dal ..... Le viene riconosciuta una borsa di studio i cui elementi sono evidenziati nei successivi punti.*

### **A) CONDIZIONI, DURATA, LUOGO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ**

*La Borsa di Studio Le viene concessa per il periodo dal ..... al ....., salvo diversi accordi che dovessero intervenire tra le parti con comunicazione scritta. Nel corso di tale periodo Ella potrà usufruire della ns. sede in ....., via ..... o di altre sedi che Le verranno comunicate secondo le esigenze del caso.*

### **B) VALORE**

*Per l'ammontare della Borsa di Studio si rimanda all'allegato alla presente nel quale si evidenziano, oltre all'importo complessivo concesso e alle modalità di pagamento, anche altre eventuali puntualizzazioni sulle modalità operative per lo svolgimento del rapporto tra le parti.*

*L'erogazione della borsa di studio avverrà in ogni caso tramite acconti aventi periodicità mensile contro emissione da parte Sua di regolari ricevute.*

*Sulle somme corrisposte verranno operate le ritenute di legge e saranno riconosciute le detrazioni spettanti, per usufruire delle quali Ella dovrà rilasciare specifica dichiarazione.*

### **C) UNITARIETA' DI RAPPORTO E RISERVATEZZA**

*Dal presente rapporto resta esclusa qualsiasi caratteristica di subordinazione e Lei non sarà pertanto vincolato da alcun elemento tipico di tale rapporto.*

*In ogni caso si impegna per tutto il periodo di validità della Borsa di Studio e anche per quello successivo alla sua cessazione, a mantenere riservate le informazioni e la documentazione delle quali Ella venisse in possesso mentre sono considerate motivo per l'interruzione immediata del nostro rapporto, la violazione del segreto professionale e l'assumere accordi personali con i clienti.*



Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Ivrea, Pinerolo, Torino

*Nel metterLe a disposizione le attrezzature in uso nello studio Le precisiamo che, sia i collegamenti tramite internet, sia la posta elettronica, anche se personale, sono unicamente finalizzati allo svolgimento della Sua attività oggetto della presente proposta e pertanto l'utilizzo al di fuori di questo contesto è considerato illecito, assumendosene Ella la responsabilità e le relative conseguenze.*

*Con l'accettazione della presente Ella ci conferma di aver preso visione ed accettazione anche delle istruzioni operative e delle indicazioni presenti nell'allegato "norme interne di comportamento e procedure" limitatamente a quella parte riguardante il tipo di rapporto tra di noi in essere. Il presente accordo potrà essere modificato con successivi accordi scritti, accettati dalle parti."*

Con la presente porto a Vs. conoscenza la mia accettazione.

L'accettazione costituisce anche autorizzazione al trattamento dei miei dati personali, anche in via informatica, nei limiti necessari all'esecuzione del rapporto. Alla cessazione del rapporto, senza bisogno di alcuna comunicazione, i miei dati personali verranno bloccati. Potrò esercitare tutti i diritti attribuitimi dal codice della privacy, che mi avete comunicato e comunque a me ben noti, in qualsiasi momento, rivolgendomi al titolare dello studio.

L'accordo oggi concluso avrà, secondo le intese, decorrenza dal.....

Con i migliori saluti.

-----  
(Dott.....)

Allegati: valore della borsa di studio  
dichiarazione per detrazioni di imposta  
copia codice deontologico  
norme interne di comportamento e procedure



Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Ivrea, Pinerolo, Torino

## VALORE DELLA BORSA DI STUDIO

Dott.  
Dott.ssa

Spett.le  
Studio .....  
Via .....  
Cap ..... Città .....

**Oggetto: Valore della borsa di studio**

Con riferimento ai colloqui intercorsi, Vi confermo che, con decorrenza dal ....., l'importo annuale della borsa di studio da Voi concessa e da me accettata ammonta a complessivi Euro .....

L'erogazione, come già detto, avverrà tramite acconti aventi periodicità mensile e contro emissione da parte mia di regolare ricevuta.

Con i migliori saluti.

Data,

\_\_\_\_\_  
(Dott. \_\_\_\_\_ )



Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Ivrea, Pinerolo, Torino

## DICHIARAZIONE PER DETRAZIONI DI IMPOSTA

Cognome \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

### Dichiarazione per detrazioni d'imposta anno

Con riferimento all'assegnazione della Vs. borsa di studio dichiaro sotto la mia responsabilità che ho diritto alle seguenti detrazioni d'imposta annue:

Per redditi di lavoro dipendente (e assimilato)                      euro                      \_\_\_\_\_

Per carichi di famiglia    euro                      \_\_\_\_\_

Totale detrazioni    euro                      \_\_\_\_\_

Mi impegno a comunicare tutte le variazioni dell'attuale situazione esonerando il sostituto d'imposta da ogni responsabilità.

In fede.

Data.....

-----

( Dott. )



## PER APPROFONDIRE

Norme e prassi rilevanti:

NORME	PRASSI
<p>Art. 50, co. 1, lett. c) e c bis), TUIR</p> <p>Artt. 23 e 24, DPR 600/1973.</p> <p>L. 17/02/1992, n. 206 (pubblicata sulla G.U. n. 54 del 05/03/1992)</p> <p>D.M. 10/03/1995, n. 327 (pubblicato sulla G.U. n. 181 del 04/08/1995)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Codice Deontologico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, approvato con delibera del 09/04/2008, in vigore dallo 01/05/2008.</li></ul>